

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1973

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Seguito della discussione e rinvio:

« Ordinamento penitenziario » (538) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 821, 823, 824 e passim
FILETTI . . . . .	823, 828
FOLLIERI, relatore alla Commissione . . . . .	823, 825 827 e passim
GALANTE GARRONE . . . . .	823, 826, 827 e passim
LUGNANO . . . . .	828
MARIANI . . . . .	823, 825, 826 e passim
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . .	822, 823, 824 e passim
SABADINI . . . . .	826

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

DE CAROLIS, f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

#### IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (538) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario », per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Riprendiamo l'esame degli articoli dal punto in cui l'abbiamo interrotto stamane.

#### CAPO II

##### MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Art. 63.

(Uffici di sorveglianza)

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti

alla tabella A allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate nell'articolo successivo, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonchè personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

(È approvato).

#### Art. 64.

##### (Funzioni e provvedimenti) del magistrato di sorveglianza)

Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Affida al servizio sociale i sottoposti alla libertà vigilata.

Dispone il differimento della esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 44-bis e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 44-ter.

Esprime motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai consigli di disciplina.

Approva il programma di trattamento di cui al quinto comma dell'articolo 12, e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, nonchè al fine della loro rieducazione.

Soprintende, inoltre, alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonchè lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine ai permessi, alle licenze, all'affidamento in prova al servizio sociale, all'ammissione al regime di semilibertà, alla remissione del debito, alla liberazione condizionale, alla concessione degli abbuoni di pena per la liberazione anticipata e, quando la esecuzione è ancora in corso, alla revoca della liberazione anticipata.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati, con ordinanza motivata e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 636, 637, 638 e 639 del codice di procedura penale.

L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato a procuratore.

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 640, 641, 642, 643, 644, 645 e 646 del codice di procedura penale.

Alla revoca degli abbuoni di pena ai sensi dell'articolo 49, quarto comma, quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, si provvede ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale.

I permessi e le licenze sono concessi dal magistrato di sorveglianza con decreto.

Il magistrato di sorveglianza emette i suoi provvedimenti avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

P E N N A C C H I N I, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Io vorrei proporre due emendamenti più che altro di

2<sup>a</sup> COMMISSIONE58° RESOCONTO STEN. (29<sup>o</sup> novembre 1973)

sistemazione formale e anche allo scopo di inserire tra le competenze del magistrato di sorveglianza quelle relative alla liberazione condizionale che non mi sembra siano indicate in modo chiaro.

Prima ancora vorrei proporre di abolire il quarto comma che mi sembra completamente superfluo perchè è una ripetizione di quello che è stato già detto.

PRESIDENTE. Deve rimanere perchè con un emendamento del Governo abbiamo eliminato l'articolo 44-bis; altrimenti non vi è riferimento al magistrato di sorveglianza. Anzi bisogna anche aggiungere la parola « sospensione » (cioè dire « .. dispone il differimento e la sospensione... ») sfuggito per errore tipografico.

MARIANI. O differisce o sospende, o l'uno o l'altro, direi che è meglio: « ...dispone la sospensione... ».

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. No, l'una e l'altra. Vorrei, però, intanto presentare i miei due emendamenti al nono e al quindicesimo comma. Il nono comma dovrebbe essere sostituito dal seguente: « Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine all'affidamento in prova, alla semilibertà, alla liberazione condizionale, agli abbuoni di pena per la liberazione anticipata e, quando l'esecuzione è ancora in corso, alla revoca della liberazione anticipata ».

Propongo poi di sostituire il quindicesimo comma con il seguente: « Il magistrato di sorveglianza provvede inoltre con decreto (e qui bisogna specificare con decreto) ai permessi e alle licenze ».

Si tratta di una sistemazione formale, con la quale si dice tutto, senza togliere nulla di quanto è elencato nel testo attuale, ma in un modo più concentrato evitando le ripetizioni.

FILETTI. Mi pare che manchi il riferimento alla remissione del debito.

Dobbiamo aggiungere le parole « alla remissione del debito » dopo le altre « di semilibertà ».

GALANTE GARRONE. Come mai per la liberazione anticipata si fa una distinzione.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Perchè in questo caso il magistrato deve operare con ordinanza sia l'una che l'altra cosa.

FILETTI. A me pare che se sopprimiamo le parole « la concessione degli abbuoni di pena per » e facciamo riferimento soltanto alla liberazione anticipata, comprendiamo sia il caso di concessione degli abbuoni, sia la revoca.

GALANTE GARRONE. La mia proposta è di mantenere il comma accettando, però, l'emendamento del Governo unicamente per quanto riguarda i permessi e le licenze, evitando così una distinzione tra provvedimento di revoca e provvedimento di ammissione che può veramente portare a gravi difficoltà interpretative.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono favorevole alla proposta del senatore Galante Garrone.

PRESIDENTE. L'emendamento dovrebbe suonare, quindi, così: « Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine all'affidamento in prova al servizio sociale, all'ammissione al regime di semilibertà, alla revoca del provvedimento di ammissione, alla remissione del debito, alla liberazione condizionale, alla concessione degli abbuoni di pena per la liberazione anticipata e, quando la esecuzione è ancora in corso, alla revoca della liberazione anticipata ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Mi dichiaro favorevole.

FILETTI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

2<sup>a</sup> COMMISSIONE58° RESOCONTO STEN. (29<sup>2</sup> novembre 1973)

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Conseguentemente va modificato anche il quindicesimo comma, per il quale propongo il seguente testo: « Il magistrato di sorveglianza provvede inoltre con decreto ai permessi e alle licenze ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quindicesimo comma, proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 64 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

### CAPO III

#### SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

##### Art. 65.

(Centri di servizio sociale)

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri segue la condotta dei soggetti affidati in prova dal magistrato di sorveglianza; svolge, su richiesta dello stesso magistrato, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei detenuti e degli internati; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del

trattamento penitenziario e post-penitenziario.

(È approvato).

##### Art. 66.

(Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

- 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, competente per l'assistenza.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 22.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

(È approvato).

## Art. 67.

*(Consigli di aiuto sociale)*

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal procuratore della Repubblica e composto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o da altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Provincia, da un rappresentante del prefetto dal sindaco o da un suo delegato, dal questore o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, da un rappresentante dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i designati dagli enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1923, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assengati annualmente con decreto del Ministro del tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

4) con i fondi ordinari di bilancio;

5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo 66 e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale.

M A R I A N I . Tra i molti componenti del consiglio di aiuto sociale non trovo menzionato un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati che, forse, sarebbe in questo caso utile; rappresenterebbe un collegamento con le vittime del delitto.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di assistenza umanitaria, non giuridica; comunque non ho nulla in contrario. Faccio notare che, dati gli scopi che il consiglio intende perseguire, non so sino a qual punto un avvocato, già tanto oberato di lavoro, sia disposto a farvi parte.

Per parte mia desidero fare una osservazione. Risponde a un criterio voluto da questa Commissione o ad una svista il fatto che di questo consiglio debbano far parte soltanto i designati degli enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale? C'è una quantità enorme di enti privati qualificati nell'assistenza sociale che può svolgere benissimo la propria opera competente e veramente volontaria e gratuita in questi settori. Io sottopongo all'attenzione della Commissione, nell'interesse degli assistiti, questa situazione cercando di non falciare un settore dell'assistenza che non ha colore o ideologia, ma segue soltanto il principio sociale dell'assistenza: non dimenticate che il volontariato privato è molto più efficace di quello pubblico.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Potremmo allora dire: « fra i designati dagli

2<sup>a</sup> COMMISSIONE58° RESOCONTO STEN. (29<sup>2</sup> novembre 1973)

enti pubblici o privati qualificati nell'assistenza sociale ».

GALANTE GARRONE. Vorrei fare una domanda. Gli enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale si sa quali sono. Ma quelli privati possono essere un'infinità. Non potrà esservi una difficoltà pratica nella scelta delle persone da designare in tutti gli enti privati di un circondario, fra le quali poi il procuratore della Repubblica dovrà nominarne sei? Domani potrebbe insorgere un ente privato lamentando di non essere stato interpellato.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho già visto come funzionano questi consigli di aiuto sociale in parecchie procure della Repubblica. Di enti pubblici che provvedono all'assistenza sociale ve ne sono, ma a volte non hanno personale qualificato; mentre di enti privati qualificati per il servizio sociale non ce ne sono più di due o tre. Non credo che possa sorgere, domani, un problema di scelta, perchè gli enti pubblici di cui si tratta debbono essere particolarmente idonei, prevedendosi nel loro statuto lo scopo dell'assistenza sociale; essi debbono cioè avere personale specializzato nell'assistenza sociale, che ha seguito un corso ed un diploma. La scelta è pertanto molto ridotta.

SABADINI. A me pare che sorga un problema di numero. Dal momento che sono previsti sei componenti per gli enti pubblici, penso che sarebbe bene prevedere un numero separato per quelli privati.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Può darsi che non si raggiunga nemmeno questo numero; che non vi siano, cioè, nè i sei degli enti privati nè i sei degli enti pubblici. La mia preoccupazione è un'altra: desidererei che i prescelti fossero i più idonei a svolgere questo servizio...

SABADINI. La mia osservazione riguardava solo il numero.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lasciamo che il procuratore della Repubblica, che è sul posto, scelga lui quelli che vuole.

PRESIDENTE. Il senatore Mariani ha presentato un emendamento che tende ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 67, dopo le parole « da un magistrato di sorveglianza » le altre « , di un rappresentante del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dal rappresentante del Governo, tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, dopo le parole « enti pubblici », le altre « e privati ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 67 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

MARIANI. A questo punto, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La Commissione non è in numero legale.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento, sospendo la seduta per un'ora.

*La seduta è sospesa alle ore 18,15 e viene ripresa alle ore 19,15.*

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 68:

Art. 68.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria)

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con oppor-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE58° RESOCONTO STEN. (29<sup>o</sup> novembre 1973)

tuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo seguente, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e lavorazioni per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede sussidi in denaro o in natura;

8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

GALANTE GARRONE. Al punto 3) bisogna dire « all'articolo 70 » anzichè « all'articolo seguente ». Pertanto, propongo un emendamento sostitutivo nel senso indicato.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono anch'io d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Galante Garrone, tendente a sostituire, al punto 3), dopo le parole « all'articolo », la parola « seguente » con l'altra « 70 ».

(È approvato).

MARIANI. Al punto 4), propongo di sostituire la parola « lavorazioni » con le altre « attività lavorative ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Mariani al punto 4).

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 68 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 69.

*(Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)*

Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni organi a causa del delitto.

(È approvato).

#### Art. 70.

*(Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale)*

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di

2<sup>a</sup> COMMISSIONE58° RESOCONTO STEN. (29<sup>o</sup> novembre 1973)

pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al comma settimo dell'articolo 67, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro esponenti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 65.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

**F I L E T T I .** Quando diciamo « quattro esponenti rispettivamente... », sembra che ci riferiamo a quattro esponenti per ciascuna delle attività indicate. Proporrei, pertanto, di modificare la dizione in questi termini: « fanno parte quattro esponenti, ciascuno rispettivamente in rappresentanza dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato ».

**L U G N A N O .** Se diciamo « ciascuno », è inutile mettere la parola « rispettivamente ».

**F I L E T T I .** Allora possiamo dire: « fanno parte quattro esponenti, rispettivamente in rappresentanza... ».

**G A L A N T E . G A R R O N E .** Nel primo comma credo che sia inesatto il riferimento al comma settimo dell'articolo 67, perchè, se non erro, il comma al quale dobbiamo richiamarci è il quarto.

**P E N N A C C H I N I ,** sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anch'io sono d'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Galante Garrone ha proposto un emendamento, tendente a sostituire, nel primo comma, la parola « settimo » con la parola « quarto ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Filetti ha proposto un emendamento, tendente a sostituire nel secondo comma, la parola « esponenti », con l'altra « rappresentanti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

**F I L E T T I .** A nome del mio Gruppo propongo un altro emendamento nel senso di elevare a quattro il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera. Ciò per il fatto che le organizzazioni sindacali sono quattro e non tre.

**F O L L I E R I ,** relatore alla Commissione. Sono d'accordo.

**P E N N A C C H I N I ,** sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Filetti ed altri, tendente ad elevare a quattro — nel secondo comma — il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei rappresentanti dei prestatori d'opera.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 70, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 71.

(Assistenti volontari)

L'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti peniten-



ziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

(*È approvato*).

#### CAPO IV

##### STUDI E RICERCHE

#### Art. 72.

(*Istituto di studi penitenziari*)

È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Il presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle spese per il funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti del bilancio.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Solo allo scopo di meglio collocare questo istituto di studi penitenziari nell'ambito dell'attività del Ministero stesso, proporrei di aggiungere nel primo comma, dopo le parole « di grazia e giustizia », le altre « nell'ambito della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha proposto un emendamento al primo comma, tendente ad inserire dopo le parole « di grazia e giustizia », le altre: « nell'ambito della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A questo punto il Governo, nell'esprimere la sua meraviglia, deve anche rilevare che non è possibile istituire dei centri senza sapere in che ambito debbano essere inseriti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 72.

(*È approvato*).

#### Art. 73.

(*Compiti dell'Istituto di studi penitenziari*)

L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

(*È approvato*).

#### CAPO V

##### SCelta E FORMAZIONE DEL PERSONALE

#### Art. 74.

(*Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena*)

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

(*È approvato*).

## Art. 75.

*(Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento)*

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione, e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare, oltre alla scuola ed ai corsi previsti dal regolamento per il corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

L'amministrazione della giustizia, per i corsi di cui ai commi precedenti, nonchè per eventuali corsi per magistrati ed apparte-

nenti ad altre amministrazioni, può avvalersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui al capo precedente.

*(È approvato).*

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Data l'ora tarda, proporrei che il seguito della discussione venisse rinviato.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni in ordine alla proposta del relatore, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 20,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO